

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE, DA PARTE
DELL'UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE,
DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI FORMAZIONE**

§ § §

L'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (nel seguito l'Unione), nella seduta del 14 settembre 2024,

visto l'art. 1 dello statuto dell'Unione, che ne disciplina le funzioni, tra l'altro prevedendo la promozione di *“studi ed iniziative culturali diretti alla migliore tutela dell'Avvocatura e dell'esercizio dell'attività forense”* e la partecipazione *“d'intesa con i Consigli, ad attività di formazione professionale”*;

ritenuto che tali funzioni possano essere svolte, oltre che con l'assunzione di iniziative culturali e di formazione e con la partecipazione a quelle realizzate dai consigli dell'ordine, attraverso l'attribuzione di contributi economici a favore delle Istituzioni organizzatrici;

ritenuta pertanto la necessità di disciplinare l'attribuzione dei contributi economici, così da assicurare un'omogenea gestione dei fondi destinati a tale scopo;

ha adottato il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione, da parte dell'Unione, di contributi economici in favore di iniziative culturali e di formazione.

Art. 2

(Iniziative per le quali possono essere accordati contributi economici)

1. Le iniziative per le quali possono essere accordati contributi economici sono quelle culturali e formative di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unione, organizzate da consigli dell'ordine, fondazioni per la formazione costituite dagli stessi e comitati pari opportunità di cui all'art. 25, c. 4, della l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3

(Determinazione delle somme disponibili)

1. I contributi economici di cui all'art. 1 possono essere attribuiti nei limiti previsti dalla relativa posta del bilancio preventivo.

2. Nel caso di approvazione del bilancio preventivo nel corso dell'esercizio di riferimento possono essere attribuiti contributi economici anche prima di detta

approvazione, limitatamente al primo trimestre dell'esercizio e nella misura massima pari ad un quarto dello stanziamento previsto per l'anno precedente.

3. Le variazioni che si rendessero eccezionalmente necessarie rispetto a quanto previsto nei commi precedenti vengono approvate dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 4

(Riconoscimento del contributo economico)

1. Il contributo economico può essere accordato:

- a) alla condizione che eventuali oneri a carico dei partecipanti all'iniziativa riguardino esclusivamente il rimborso delle spese organizzative;
- b) in misura pari al disavanzo risultante dal rendiconto finale e comunque nella misura massima di € 1.000,00;
- c) ciascun ordine potrà chiedere un contributo per un numero di massimo di 2 eventi l'anno.

2. In via eccezionale e con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione il contributo economico potrà essere accordato in misura superiore a quella di cui ai limiti indicati nel comma 1, lett. b) e c), che precede.

3. I soggetti di cui all'art. 2 presentano la richiesta di contributo economico al Consiglio di Presidenza dell'Unione:

- a) indicando la descrizione dell'iniziativa;
- b) attestando, se del caso, la condizione di cui al comma 1, lett. a) che precede;
- c) allegando il rendiconto di cui al comma 1, lett. b) che precede.

4. All'erogazione provvede il Tesoriere, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

5. Ai fini di tale erogazione il Tesoriere dovrà prevedere nel bilancio preventivo uno stanziamento nell'importo massimo di € 35.000,00 tenendo conto degli equilibri del bilancio stesso.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2024 e si applica alle iniziative tenute a partire da tale data.